

Verbale di Assemblea Ordinaria

di giovedì 9 novembre 2023

Giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.30 a Sondrio (SO), presso la sede legale in Via Colda n. 100, si sono riuniti gli associati de Associazione di Promozione Sociale "Spartiacque" per l'esame del seguente o.d.g.:

1° - modificazione dello Statuto associativo come da nuova normativa del Codice del Terzo Settore, con modifica della denominazione e della sede sociale.

Sono presenti, oltre al Presidente Natascia Micheli, Mira Andriolo, Giovanni Maria Andriolo, Anna Fistolera, Marina Salacrist, Ernesto Pedrazzoli, Maeva Soave e Francesco Geremia.

Il Presidente incarica la sig.ra Mira Andriolo di svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea.

Il Presidente, preso atto che la riunione odierna è valida in quanto presenti 8 associati su 11, dichiara l'assemblea validamente costituita a sensi art. 7 dello statuto sociale.

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, la Presidente richiama l'attenzione degli associati sull'esigenza di conformare lo statuto al D.lgs. 117/2017 e, in particolare, alle indicazioni contenute nella Circolare n. 20 del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerente la redazione del Nuovo Statuto ora in esame e cioè:

1. per "espressa previsione statutaria" è da prevedere la "cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie ... divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli E.T.S.";
2. è necessaria "l'indicazione delle attività di interesse generale" quale "contenuto obbligatorio dello statuto", con riferimento all'articolo 5 C.T.S. (Codice Terzo Settore);
3. "oltre alle attività, dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente";
4. "qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale", il loro inserimento nel

nuovo statuto "non può avvenire con le modalità alleggerite" previste per l'assemblea ordinaria di cui all'art. 101, 2° comma, d.lgs. 117/2017;

5. qualora invece lo statuto in essere preveda dette attività diverse, il nuovo statuto deve prevedere tale possibilità "senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, il cui statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza";
6. in ogni caso le attività diverse sono esercitabili qualora "siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale" sempre che siano svolte secondo i criteri e nei limiti che "saranno definiti con decreto interministeriale";
7. per la "raccolta fondi" non c'è problema poiché essa "è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro";
8. "l'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante per gli E.T.S.";
9. "parimenti: la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento" ad altri E.T.S. "costituisce contenuto obbligatorio dello statuto";
10. "gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi "al diritto" degli associati di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato".

La Presidente, mentre riferisce sinteticamente le ulteriori prescrizioni operative contenute nella Circolare in esame, ritiene di aver predisposto il nuovo testo statutario in modo da poter iscrivere la nostra associazione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La denominazione sociale, al momento, rimarrà invariata, fermo restando che, nel momento in cui verrà istituito il R.U.N.T.S., verrà aggiunto l'acronimo E.T.S..

Nell'esporre quanto sopra trascritto, la Presidente ha indicato i punti del Nuovo Statuto con i quali è confermata la volontà assembleare di rispettare le indicazioni normative di riferimento per acquisire il riconoscimento della correttezza della presente proposta.



L'assemblea, esprimendo piena fiducia alla presidente, approva all'unanimità dei voti il testo del Nuovo Statuto, dando mandato alla Presidente di sottoscriverlo a nome di tutti i soci presenti.

La registrazione del presente atto, e dello Statuto ad esso collegato, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs 117/2017.

Tutto ciò deliberato, l'Assemblea conclude i lavori alle ore 20.00 del medesimo dì.

Il Segretario

Mira Andriolo



Il Presidente

Natascia Micheli



Rif: SO/Documenti/Assoc. Spartiacque/Statuto-Atto Costitutivo/ETS - nuovo statuto/verbale assemblea per modifica statuto ETS 09.11.2023/PST

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di
MORBEGNO

Registrazione eseguita

LI 13 NOV. 2023.

N. 643 SP. IF 3...

Imposta di bollo

Registri

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO



Firma su delega del Direttore Provinciale



ALLEGATO "A" al verbale di Assemblea ordinaria del 9 novembre 2023

STATUTO di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPARTIACQUE"

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore), l'associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPARTIACQUE" - E.T.S., che in seguito sarà denominata l'Associazione. L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore R.U.N.T.S..

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede nel Comune di Sondrio (SO).

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, o in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere lo studio ed i linguaggi dell'arte del teatro e rendere possibile la realizzazione di progetti teatrali;
- promuovere attività di ricerca pedagogica ed artistica;
- promuovere la formazione della persona in ambito artistico e culturale, seguendo l'ispirazione evangelica;
- promuovere, in parallelo all'attività culturale e di formazione spirituale e civica, le attività sportive che si rivelano più idonee a liberare le potenzialità espressive, fisiche e spirituali degli associati,
- promuovere, di conseguenza, la creazione delle squadre di atletica e/o di giochi competitivi quali calcio, pallacanestro, pallavolo, corsa sportiva anche in ambiente invernale, e simili, oltre a corsi di danza, di pratica del Qigong, danza e/o discipline bionaturali analoghe;
- promuovere lo sviluppo equilibrato del giovane specie nell'età dell'adolescenza e del suo ingresso nella vita sociale attiva;
- promuovere l'attività ambientale ed ecologica mediante la raccolta dei prodotti degli orti sociali e la coltivazione di piante officinali;
- promuovere lo studio dei testi biblici e sacri in genere, il dialogo ecumenico, interreligioso, interculturale ed interdisciplinare;
- promuovere, approfondire e divulgare il pensiero e l'opera di don Abramo Levi;
- promuovere l'integrazione dei giovani con problemi di salute mentale;
- promuovere l'accoglienza di persone negli spazi associativi.

Le attività dell'Associazione saranno svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di persone terze avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli

eventuali enti associati.

2.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale definite ai sensi del d.lgs. 3/7/2017, n. 117, art. 5, 1° comma, alle voci qui di seguito riprese alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

2.2. In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare e gestire: attività culturali e doposcuola, attività editoriali e multimediali anche mediante la pubblicazione in proprio di libri e riviste, DVD, videocassette, etc,
- gestire ed organizzare: incontri e manifestazioni; spettacoli e laboratori teatrali; concerti, rassegne teatrali e cinematografiche; festival nazionali e internazionali; attività di formazione teatrale professionale e di attivazione di nuovo pubblico; attività di formazione pedagogica, artistica, filosofica e teologica; raccolta di contribuzioni; ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale tendente a reperire fondi necessari per la propria azione;
- promuovere, organizzare e gestire studi, ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa relativa alle finalità sopra indicate, legati anche all'integrazione delle persone con problemi di salute mentale;

- sviluppare scambi culturali e attività di ricerca in proprio o con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini alle proprie, anche mediante l'ospitalità presso la sede sociale come "fraternità";
- istituire biblioteche, emeroteche, videoteche, banche dati, etc.;
- organizzare e gestire orti sociali in cui le persone possono iniziare ad interagire con l'ambiente ed il mondo lavorativo;
- organizzare e partecipare alle attività sportive esistenti in Valtellina e Valchiavenna in attuazione dell'oggetto associativo sopra indicato nella parte inerente le attività fisiche complementari a quelle spirituali.

2.3 L'Associazione, come già prevede lo statuto in vigore, si propone di realizzare le attività diverse a sensi art. 6 d.lgs. 117/2017 non riconducibili tra quelle di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017, quali attività secondarie e strumentali, in funzione della realizzazione degli scopi istituzionali, condotte con le modalità operative indicate nell'art. 84 d.lgs. 117/2017.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

3.1 Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale

per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della lett. e) art. 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017, in quanto lo statuto gli attribuisce questa competenza, e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o



all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), di votare direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, a sensi art. 15, 3° comma d.lgs. 117/2017, secondo le modalità previste dal regolamento interno, approvato dall'assemblea a sensi lett. g) dell'art. 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli

organi sociali;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque, denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle

finalità istituzionali dell'Associazione;

- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017, richiamate nel presente statuto all'art. 2.3;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata a sensi art. 33, 2° comma, d.lgs. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall'Assemblea degli aderenti, è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore legale dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

A sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 117/2017 la nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati in detto articolo.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo avendo cura di scegliere la loro maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati di cui all'art. 3.1 dello statuto, nel rispetto dell'art. 26, 2° comma, d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge come da lett. d) art. 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo come da lett. g) art 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza come da lett. i) art. 25, 1° comma, d.lgs.

117/2017.

7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione delle proposte di modificazione dello statuto come da lett. f) art. 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- la deliberazione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione come da lett. h) art. 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le

maggioranze indicate nell'art. 14.

7.10 Ciascun aderente può essere portatore per un massimo di 3 deleghe di altri aderenti.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo, l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del d.lgs. 117/2017, è eletto dall'Assemblea degli aderenti a sensi art. 7.4 del presente statuto ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

A sensi art. 2382 c.c. richiamato nel comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 117/2017, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da

riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti nel rispetto dell'art. 25, 1° comma, lett. e) d.lgs.117/2017;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, a sensi art. 33, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni



del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017, in una specifica annotazione in calce al bilancio di cui all'art. 7.4 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore legale dei conti

L'Assemblea può eleggere un Revisore legale dei conti oppure un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima

assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

La nomina del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti, a sensi art. 31 D.Lgs 117/17, è obbligatoria solo al superamento dei limiti indicati nel suddetto articolo.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi

stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 - Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 Il bilancio deve coincidere con 1 anno solare.

13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

13.5 L'Associazione, a sensi art. 15 d.lgs. 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, quale

organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali, se istituiti;

- l'apposito registro, previsto nell'art. 17, 1° comma, d.lgs. 117/2017, nel quale iscrivere i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art. 16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'"albo avvisi" esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 17 – Cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie

Come prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 17/12/2018, sono abrogate tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime APS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, ancorché questa abrogazione abbia efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Art 18 – Entrata in vigore della denominazione sociale includente l'acronimo E.T.S.

Con l'abrogazione delle clausole di cui all'art. 17 sopra richiamato e con l'iscrizione della A.P.S. nel R.U.N.T.S., l'A.P.S. stessa avrà diritto all'integrazione automatica dell'acronimo E.T.S. nella sua denominazione sociale.

Teodoro Neri